

La camera ha votato ieri la fiducia sulla legge di conversione

Dl banche, tante deroghe al codice civile

DI CLAUDIA MORELLI

Una riedizione al contrario della Golden share, aggiornata all'epoca del sistema unico bancario e del salvagente statale alle banche in crisi. Lo stato diventerà azionista (pro tempore) degli istituti in deroga al codice civile. Azionisti e obbligazionisti ordinari dovranno cedere il passo in caso di aumento di capitale per la sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e della finanze (Mef) dei nuovi titoli emessi; il Mef avrà accesso agevolato nelle banche cooperative con potere di voto rafforzato, non dovrà chiedere autorizzazioni o comunicazioni per la sua partecipazione qualificata. Ieri Montecitorio ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del dl n. 237/2016. Il peso dell'azionista statale, chiamato dalla banca in difficoltà a assicurare un polmone di liquidità, si farà sentire. A evidenziare tutte le deroghe alla disciplina ordinaria del codice civile è il comitato per la legislazione della camera che è chiamato ad esprimersi sulla omogeneità del contenuto del provvedimento, sul rapporto con la legislazione vigente, sui rapporti con le fonti subordinate. Nel parere non viene fornito un giudizio di valore sulle scelte, se non l'invito a valutare «la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni (art. 1, comma 4 e art. 6, comma 6) con le quali si affida ad una fonte secondaria, seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea, il potere di intervenire su una fonte primaria». Vediamo in dettaglio le deroghe al codice civile in materia di società per azioni e società cooperative (libro quinto), tutte operanti nella procedura di ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi. Quando

in presenza di un piano di ristrutturazione la banca chiede l'intervento statale tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, azionisti e obbligazionisti non potranno vantare il diritto di opzione (art. 2441 codice civile). Così come, ai fini dell'assunzione di partecipazioni da parte del Mef conseguente alle misure di conversione, è derogata la disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate nonché dei limiti previsti dal codice o dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione. Se la banca è popolare il Mef potrà far valere il suo peso in due modi: in materia di assunzione di partecipazioni non varranno l'art. 2527, che demanda all'atto costitutivo l'individuazione dei requisiti dei soci; né l'art. 2528, che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci; né le disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1), che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge; né degli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge. In secondo luogo, la disciplina valevole per lo stato azionista di banche popolare deroga al principio del voto capitaro (una azione un voto). Perché chi paga, decide.

